



COMUNE DI MENDICINO

Provincia di Cosenza

Ordinanza Sindacale n.: **000012** del **12/08/2026**

OGGETTO: Sospensione dell'apertura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di venerdì 14 agosto 2026, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

VISTO l'art. 97 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 2 e 5, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di esercizio dei relativi poteri organizzativi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mendicino;

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

CONSIDERATO che la giornata di venerdì 14 agosto 2026 precede immediatamente la festività nazionale di sabato 15 agosto 2026 e ricade in un periodo dell'anno ordinariamente caratterizzato da una significativa riduzione dell'attività amministrativa e dell'afflusso dell'utenza presso gli uffici pubblici;

RILEVATO che, nel già menzionato periodo, si registra fisiologicamente una riduzione delle richieste di accesso fisico agli uffici e dei contatti con gli sportelli comunali;

CONSIDERATO altresì che il periodo estivo è ordinariamente caratterizzato da una significativa programmazione delle ferie del personale dipendente e, conseguentemente, da una riduzione delle unità di personale contemporaneamente in servizio;

RITENUTO che, in presenza della prevista riduzione dell'afflusso dell'utenza e della contestuale riduzione delle presenze del personale, la sospensione dell'apertura al pubblico degli uffici comunali nella giornata del 14 agosto 2026 costituisca una misura organizzativa temporanea, proporzionata e funzionale ad una più razionale organizzazione dei servizi;

CONSIDERATO che tale misura consente di concentrare le risorse umane e strumentali sulle giornate di maggiore domanda da parte dell'utenza e contribuisce, altresì, alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili e dei relativi consumi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, limitatamente alla giornata di venerdì 14 agosto 2026, alla sospensione dell'ordinaria apertura al pubblico degli uffici comunali;

CONSIDERATO che la presente misura non comporta la soppressione dei servizi pubblici né pregiudica lo svolgimento degli adempimenti obbligatori, urgenti o indifferibili, che dovranno comunque essere assicurati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dall'organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento riguarda esclusivamente la disciplina temporanea dell'apertura al pubblico e dell'accesso dell'utenza agli uffici comunali e non incide sulle competenze gestionali attribuite ai Responsabili di Servizio in materia di organizzazione del lavoro, presenze, ferie, recuperi e altri istituti contrattuali;

RITENUTO necessario demandare ai competenti Responsabili di Servizio l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti organizzativi e gestionali, nel rispetto della vigente normativa e della disciplina contrattuale applicabile;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI DISPORRE, limitatamente alla giornata di **venerdì 14 agosto 2026**, la sospensione dell'ordinaria apertura al pubblico degli uffici comunali del Comune di Mendicino per l'intera giornata.

2. DI DARE ATTO che la sospensione dell'apertura al pubblico di cui al precedente punto non riguarda i servizi, le attività e gli adempimenti che, per disposizione di legge, regolamento o per specifiche esigenze di urgenza e indifferibilità, debbano essere comunque garantiti, ivi compresi, ove ricorrenti, gli adempimenti di stato civile, i servizi di pronta reperibilità, gli interventi urgenti e gli ulteriori servizi non differibili.

3. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Servizio, nell'ambito delle rispettive competenze gestionali, l'adozione delle necessarie misure organizzative e degli eventuali conseguenti provvedimenti concernenti il personale, nel rispetto della vigente normativa, del C.C.N.L. di comparto e degli istituti contrattuali applicabili.

4. DI STABILIRE che i Responsabili di Servizio adottino ogni misura necessaria affinché siano comunque assicurati gli adempimenti aventi scadenza nella giornata interessata, nonché quelli caratterizzati da urgenza o indifferibilità.

5. DI STABILIRE che l'ordinaria apertura al pubblico e il regolare funzionamento degli uffici comunali riprenderanno **lunedì 17 agosto 2026**, secondo i consueti orari di servizio e di apertura al pubblico.

6. DI DISPORRE che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mendicino;
- pubblicazione nella sezione relativa agli avvisi alla cittadinanza;
- ogni ulteriore modalità di comunicazione ritenuta idonea a garantirne la tempestiva e adeguata conoscibilità.

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, al Segretario comunale, al Responsabile del personale e agli ulteriori soggetti interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato nell'esercizio delle competenze sindacali in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e non costituisce ordinanza contingibile e urgente, non ricorrendone i presupposti.

9. DI STABILIRE che la presente ordinanza ha efficacia esclusivamente per la giornata di **venerdì 14 agosto 2026**.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Mendicino, 11 agosto 2026

**IL SINDACO
IRMA BUCARELLI**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005